



Comune di Monsummano Terme (Provincia di Pistoia)

Disciplinare in applicazione del Regolamento di acquisizione Lavori, Beni e Servizi e Incarichi Professionali per procedure negoziate e per affidamenti diretti.

Approvato con Determinazione dirigenziale n. __ del __.02.2015

Art. 1

Gli affidamenti di lavori, beni e servizi sotto i 40.000,00 euro di norma avvengono previa acquisizione di almeno tre preventivi, di cui si dà puntuale indicazione con relazione del Responsabile del Procedimento, quando ne propone al Dirigente l'aggiudicazione. Per beni e servizi gli affidamenti devono avvenire attraverso gli strumenti del Mercato elettronico della pubblica amministrazione o attraverso il portale degli acquisti CEV.

Sotto i 3.000,00 euro il Responsabile del Procedimento, previa verifica di congruità dell'offerta, può comunque procedere in affidamento diretto, fermo restando che deve trattarsi di lavori, servizi o forniture specifici e completi e non connessi con altri, quindi non oggetto di preventivo frazionamento.

Quando il Mercato Elettronico (Mepa) impone minimi importi di acquisto, il Responsabile del Procedimento, motivatamente, può procedere con soluzioni alternative e nel rispetto del presente disciplinare, restando inteso che non è consentito frazionare l'appalto in modo strumentale a non raggiungere l'importo minimo previsto.

Art. 2

In caso di affidamento diretto fra i 3.000,00 euro e i 40.000,00 euro, il Responsabile del Procedimento deve motivarne puntualmente le ragioni di urgenza ovvero di eccezionalità/specificità che hanno portato a scegliere quella procedura.

In via indicativa ed esemplificativa, si considerano ragioni di urgenza ovvero eccezionalità/specificità:

- a) lavori, servizi o forniture da acquisire in un tempo insufficiente ad attivare un minimo di ricerca di mercato;
- b) lavori, servizi o forniture che, per quanto non legati ad un contratto principale, è comunque utile, conveniente ed efficace acquisirli con il soggetto già titolare di un affidamento;
- c) lavori, forniture o servizi che presuppongono un preventivo studio/approfondimento da parte dell'affidatario per definire il bisogno;
- d) forniture o interventi per i quali, da una gara recente, si sia verificata la convenienza di un determinato affidatario.

Art. 3

Un soggetto economico non può essere affidatario diretto di lavori, beni e servizi per più di una volta in un anno solare, a meno che il Responsabile del Procedimento non documenti che il soggetto è portatore di una qualche esclusiva che vincola al rapporto con lo stesso.

Art. 4

In caso di affidamento a seguito di procedura negoziata, il soggetto affidatario può essere invitato alle successive procedure negoziate, nel limite di tre in ciascun anno solare, incluso le procedure che hanno portato all'affidamento.

Art.5

Non possono essere affidatari diretti soggetti che siano aggiudicatari di contratti di manutenzione annuali o pluriennali a seguito di gara pubblica o procedura negoziata.

E' consentita l'eccezione alla norma suindicata solo in caso di lavori, beni o servizi del tutto estranei e non collegati o collegabili al contratto aggiudicato; in questo caso applicandosi comunque le norme ed i limiti di cui ai precedenti articoli.

Art. 6

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli incarichi professionali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia al Codice dei Contratti ed al Regolamento vigente sull'acquisizione di lavori, beni e servizi.

Art. 7

Il Dirigente, d'intesa con il responsabile anticorruzione, procede a periodiche verifiche sul rispetto del presente disciplinare.